

ORDINANZA N. 4/2024 DEL 12/01/2024

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI ORTONA

OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE DI MQ. 300 (ML. 30X10 CIRCA),
NEI PRESSI DEL MOLO NORD, PER IL CARICO DI MATERIALE LAPIDEO
A BORDO DEL MOTOPONTONE "INMARE I"
DAL 15/01/2024 PER 90 GIORNI (FINO AL 13/04/2024)

VISTO

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 6 comma 5 della I. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;

CONSIDERATO

che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione:

VISTO

l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

VISTO

ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO

il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTO

l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTA

la nota acquisita con prot. E-21204 del 15/12/2023 con cui la società INMARE S.r.l., con sede in Termoli (CB), Via del Porto Molo Sud, C.F./P.IVA 01550480709, in qualità di aggiudicataria dell'appalto dei lavori di ripristino scogliere e varchi in località Lido Riccio, CIG: A01622831F CUP. H78H22000300006 affidati dal Comune di Ortona, ha avanzato richiesta di utilizzo di spazi demaniali marittimi nell'ambito portuale di Ortona, di un'area di mq. 300 (dimensioni ml. 30x10 circa, come meglio illustrato nell'elaborato grafico allegato) per il carico del materiale lapideo a bordo del Motopontone INMARE I (di proprietà della stessa) per l'intervento di lavori di ripristino sopra indicati e per il periodo di 60 giorni a far data dal 08/01/2024;

VISTA

la nota prot. U-21486 del 19/12/2023 di questa Autorità con cui sono state richieste le integrazioni e gli adempimenti necessari per le successive determinazioni di competenza, nonché è stato richiesto alla locale Capitaneria di Porto e alla Divisione Safety-Security e alla Direzione Tecnica di questo Ente, per i relativi aspetti di competenza, di esprimere proprie valutazioni al riguardo declinando eventuali prescrizioni e/o motivi ostativi in merito alle attività di che trattasi;

VISTA

la Determina di aggiudicazione dei lavori in argomento adottata dal Comune di Ortona con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1879 del 30/10/2023;

VISTA

ancora la documentazione trasmessa dalla società INMARE S.r.l., con nota acquisita con prot. E-21204 del 15/12/2023, nella quale è evidenziato che, per come rappresentato dalla Società istante, il materiale lapideo arriverà tramite mezzi pesanti, scaricato a terra e caricato a bordo del Motopontone nell'area individuata nella planimetria allegata e che a tale scopo sarà presente nell'area in questione un escavatore cingolato modello JCB 220 (con dichiarazione di conformità allegata all'istanza) che sistemerà il materiale lapideo e assisterà il Motopontone durante il carico;

VISTE

le valutazioni partecipate dalla Divisione Safety-Security di questo Ente, con comunicazione acquisita al prot. n. I-21505 del 20/12/2023;

VISTE

le valutazioni espresse dalla locale Autorità Marittima con la nota prot. n. 29326 del 21/12/2023, acquisita al prot. n. E-21665 del 21/12/2023;

VISTA

la documentazione integrativa acquisita su richiesta di questo Ente ai prot. portanti nn. E-94 del 03/01/2024 e E-483 del 12/01/2024, recanti la quietanza di pagamento del canone accertato dagli Uffici nonché una ulteriore descrizione tecnico-descrittiva degli interventi previsti, la polizza fidejussoria n. 1717.00.27.2799876044 emessa dalla Società SACE BT S.p.a. dell'importo garantito di € 5.000,00 e la rimodulazione del periodo richiesto, prolungato da 60 a 90 giorni a far data dal 15/01/2024, ovvero dalla data di rilascio dell'autorizzazione;

CONSIDERATO

che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di manleva dell'Ente per eventuali danni a cose e persone derivante dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

VALUTATA

la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 Cod. Nav. volta ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori tutti, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei

predetti lavori;

VISTI

gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che da parte dell'impresa "INMARE S.r.I.", avente sede in Termoli (CB), Via del Porto Molo Sud, C.F./P.IVA 01550480709, verranno avviati i lavori di "ripristino scogliere e varchi in località Lido Riccio CIG: A01622831F CUP: H78H22000300006" aggiudicati dal Comune di Ortona con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1879 del 30/10/2023.

La realizzazione dei suddetti lavori avverrà per una durata di circa 90 giorni consecutivi a decorrere dal 15/01/2024, con la temporanea occupazione, da parte della suddetta impresa, di un'area demaniale marittima di circa mq. 300,00 (dimensioni ml. 30x10 circa) situata nei pressi del molo nord del porto di Ortona, come meglio individuato nell'allegato elaborato grafico, per il deposito di materiale lapideo, con carico a bordo del Motopontone "INMARE I".

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse lo spazio demaniale individuato nell'allegato elaborato grafico, nel periodo dal 15/01/2024 al 13/04/2024, è interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività attinenti i lavori previsti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Per l'intera durata delle attività di cui al precedente art. 1, lo spazio all'uopo impegnato resterà nella totale custodia del competente soggetto richiedente, nonché della ditta



esecutrice dei lavori. Tale spazio, a cure ed oneri dello stesso soggetto richiedente, dovrà pertanto risultare sempre correttamente recintato – mediante nastro segnalatore – onde garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado.

Art. 3

Ai fini dei lavori in argomento oltre a quanto già stabilito nel precedente art. 2, resta obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- La preventiva comunicazione, alla Capitaneria di Porto di Ortona ed a questa Autorità di Sistema Portuale del nominativo nonché del recapito telefonico, disponibile per l'immediata reperibilità ad ogni ora ed in qualunque giorno (inclusi gli orari notturni e le festività) del direttore di cantiere addetto ai lavori in questione;
- Il richiedente dovrà ottenere il permesso di accesso in porto tramite il portale accessi per transitare nella viabilità della facility ITOTN001 banchina Nord Nuova per raggiungere l'area indicata nella richiesta;
- Qualora la ditta necessitasse l'apertura della facility/varco di accesso alla stessa al di fuori degli orari di apertura tutte le spese saranno a proprio carico richiedendo il servizio direttamente al PFSO;
- L'apposizione, all'ingresso dell'area di cantiere, di una tabella indicante il nominativo ed il recapito suddetti;
- L'assistenza, mediante movieri idoneamente qualificati ad oneri e cure propri, previo coordinamento con il locale Comando della Capitaneria di Porto, che sia necessaria per impedire interferenze tra le proprie attività di cantiere e la pubblica circolazione viaria;
- L'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative — in particolare il D Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. — ed agii specifici piani di sicurezza (piano operativo di sicurezza, piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento);
- La verifica della regolare qualificazione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori;
- Dovrà essere garantita la pulizia dell'area demaniale interessata;
- La segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Ortona, di ogni pregiudizio che, per via dei lavori in parola, ancorché imprevisto, venga ravvisato nei confronti della pubblica incolumità;
- Ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

-

Art. 4

Ai fini delle attività in argomento, oltre a quanto già stabilito nei precedenti articoli, resta obbligo del competente soggetto richiedente quanto segue:

- Stante l'attuale regime di limitata fruibilità della banchina nord nuova e di viabilità alternativa disciplinate giusta ordinanza presidenziale n.128, in data 29.11.2023 (adottata all'esito del crollo della torre faro n.2), atteso che il transito dei mezzi della Ditta "INMARE S.r.l." diretti all'area di caricazione determinerà un ulteriore incremento del traffico veicolare sulla banchina stessa, il datore di lavoro/preposti/responsabili operativi dell'impresa operante dovrà prevedere l'adozione ed implementazione di uno specifico "piano operativo di sicurezza", mirato, tra l'altro, all'indottrinamento degli autisti in ordine al rispetto delle prescrizioni di sicurezza rese necessarie dallo scenario lavorativo in questione, dalla citata ordinanza presidenziale 128/2023 e da tutte le altre norme di sicurezza delle operazioni portuali adottate da codesta AdSP;
- Comunicare giornalmente al PFSO dell'impianto (Sig. L.F. Sarchese) le targhe dei mezzi che si prevede entrino in porto ed i nominativi degli autisti/operai;
- Specificare la natura dei carichi trasportati, soprattutto laddove diversi dal materiale lapideo;
- Assicurare il presidio del varco di security, a mezzo del personale già all'uopo abilitato, per tutta la durata delle operazioni in porto, laddove gli orari delle stesse si prevede superino quelli ordinariamente osservati:
- intraprendere, con riferimento alle figure del "direttore di cantiere" / "responsabile operativo" in loco e simili, che abbiano effettivamente necessità di entrare in porto per sovraintendere/vigilare sulle operazioni, gli opportuni, preliminari contatti con il PSO onde valutare l'applicazione delle procedure autorizzative di background check;
- sottoporre alle valutazioni del PSO successivamente attenendosi alle conseguenti determinazioni/prescrizioni che il predetto riterrà opportune l'adozione di ulteriori, eventuali misure alternative di protezione "lato mare" dell'area oggetto della richiesta occupazione temporanea, stante la (nota) mancanza di una perimetrazione integrale della predetta, a fronte dell'ulteriore, potenziale "fattore di rischio" rappresentato dalla utilizzazione del sito quale punto di carico;
- Dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni al transito di personale e mezzi nel rispetto delle prescrizioni di security di cui al vigente PFSP dell'impianto portuale ITOTN001, nonché di ogni altra autorizzazione all'uopo necessaria;
- Prima dell'inizio delle attività dovrà essere prodotta a questa Autorità una documentazione fotografica dell'area demaniale oggetto della presente;
- Comunicare la data di fine delle attività di cui al punto 1) del superiore oggetto, con contestuale produzione di documentazione fotografica dell'area demaniale oggetto della presente;
- Il trasporto del materiale lapideo dovrà necessariamente avvenire mediante modalità atte a prevenire l'eventuale perdita dello stesso, senza creare intralcio alle ordinarie operazioni in corso nell'ambito portuale di Ortona;
- Dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, ivi compreso lo specchio acqueo antistante, da qualsivoglia materiale;

- Dovrà essere adottata ogni misura di cautela necessaria per la salvaguardia della pubblica incolumità. Pertanto, il perimetro dell'area richiesta dovrà essere adeguatamente delimitato e segnalato a scanso di ogni interferenza con le limitrofe attività; i materiali in deposito dovranno inoltre essere sempre posti in condizioni di totale sicurezza, affinché siano sempre evitati anche in circostanze di condizioni meteorologiche avverse ribaltamenti o spostamenti incontrollati;
- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- Evitare danni al manto stradale e ai beni demaniali, e qualora si verificassero, provvedere al ripristino previa autorizzazione di questa Autorità;
- È fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 5

Il richiedente, nella persona del legale rappresentante pro tempore della Società, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e della polizza fidejussoria vigenti ed agli atti d'ufficio.

L'Autorità Marittima e le Forze dell'Ordine cureranno la verifica della corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento delle operazioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per ragioni tutela della sicurezza e della pubblica incolumità.

Art. 6

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Il Presidente Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)